

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2360

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **GLAVI, ZAGARI, SIMONINI, CASTELLARIN, MATTEOTTI MATTEO, MATTEOTTI GIANCARLO, VIGORELLI, CAVINATO, ARIOSTO, SALERNO, ARATA, CORNIA**

Annunziata il 29 novembre 1951

Istituzione dell'Alto Commissariato per la ricostruzione delle zone alluvionate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Cui disegni di legge n. 2328 e 2329, presentati alla Camera dai ministri dei lavori pubblici, e dell'agricoltura sono state con opportuna sollecitudine proposte disposizioni in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

La gravità dei disastri e la circostanza che essi hanno letteralmente sommerso ogni traccia di vita civile in zone che, come nel corso inferiore della Valle Padana, raggiungono l'estensione di una intera provincia, ci rendono tuttavia avvertiti della necessità che l'intervento dello Stato si attui, anziché per il tramite dei singoli organi dell'Amministrazione, mediante la iniziativa di un organo dotato non solo dei mezzi, ma anche di tutti i poteri necessari a garantire il contemporaneo e armonico ripristino delle attività indispensabili alla resurrezione delle regioni disastrose.

Sono fin troppo evidenti i pericoli e le incongruenze insite nel fatto che l'opera di ricostruzione (che pur nella sua gradualità deve ispirarsi ad una visione integrale del problema) rimanga affidata ad organi di varia, limitata competenza e non sempre dotati di uguale sufficienza di mezzi. E quando a ciò si aggiunga la lungaggine delle normali procedure, aggravata dal fatto che esse sa-

rebbero fatalmente destinate a sovrapporsi ed intersecarsi in relazione alla molteplicità degli organi chiamati a deliberare e ad eseguire, nessun dubbio può sussistere sulla necessità di accentrare in un unico organismo responsabile tali facoltà ed i mezzi all'uopo predisposti.

L'Alto Commissariato per la ricostruzione delle zone alluvionate, la cui istituzione proponiamo con la presente proposta di legge, risponderà egregiamente a questo scopo. Esso dovrà promuovere e coordinare, in relazione ai mezzi disponibili, l'attività nelle zone alluvionate dei singoli organi dell'Amministrazione interessati o tecnicamente competenti per il ripristino o la costruzione delle opere pubbliche o private, da eseguirsi a carico o sotto il controllo dello Stato. Lo stesso personale del Commissariato dovrà essere costituito con aliquote tratte dalle singole Amministrazioni, comandate nella forma stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive disposizioni.

La durata del Commissariato è prevista in tre anni, tempo che si può ragionevolmente supporre sufficiente al compimento dell'opera. Trascorso tale termine i servizi del Commissariato ritorneranno alle dipendenze degli organi normalmente competenti.

Noi pensiamo che solo accogliendo la presente proposta di legge sarà possibile alla Nazione procedere alla ricostruzione delle provincie sì duramente colpite, con l'impegno, la rapidità e l'organicità richiesti dalla situa-

zione. Spetterà al Parlamento ed al Governo dotare, con opportuni provvedimenti, lo istituendo Commissariato di mezzi adeguati alla vastità dei compiti che esso è chiamato ad assolvere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Alto Commissariato per la ricostruzione delle zone alluvionate, alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio, col compito di promuovere la emanazione e curare l'esecuzione e il coordinamento delle provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951.

ART. 2.

Il Commissariato per la ricostruzione avrà un bilancio proprio comprensivo di tutti gli stanziamenti riflettenti provvidenze a favore delle zone di cui all'articolo precedente. Il Ministero del tesoro provvederà con proprio decreto al trasferimento in detto bilancio dei capitoli già stanziati nei bilanci di altri Ministeri, limitatamente agli importi non ancora erogati alla data di emanazione del decreto.

ART. 3.

Il Commissariato per la ricostruzione provvede alle proprie esigenze con personale tratto dai singoli rami dell'Amministrazione interessati o tecnicamente competenti per la ricostruzione delle opere pubbliche o private poste a carico o sotto il controllo dello Stato.

Tutto il personale è nella posizione di comando nelle forme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive disposizioni.

Per l'esercizio delle sue funzioni l'Alto Commissariato della ricostruzione si avvale, occorrendo, degli organi tecnici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato.

ART. 4.

Le attribuzioni demandate con gli articoli precedenti al Commissariato della ricostruzione passeranno, dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai ministeri normalmente competenti.

ART. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle contenute nella presente legge.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme integrative dirette a determinare la competenza territoriale del Commissariato per la ricostruzione, gli organici del personale dipendente e quant'altro eventualmente necessario per meglio assicurare il coordinamento dell'azione statale a favore delle zone alluvionate e per accelerare le procedure e decisioni, osservando come principio e criterio direttivo, nella concessione degli aiuti, di dare la precedenza alle categorie dei meno abbienti.

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.